

Verbale di accordo

il giorno 24 novembre 2025 in Roma,

tra

FederCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane

e

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di

- FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani;
- FIRST/CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario;
- FISAC/CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;
- UGL CREDITO - Unione Generale del Lavoro Credito e Assicurazioni;
- UILCA/UIL Credito e Assicurazioni;

nel prosieguo tutte indicate come "le Parti".

Premesso che

Le Parti hanno svolto una disamina congiunta con riferimento alla fruizione frazionata dei permessi per congedo parentale ex art. 32 del D. Lgs. 151/2001 e ss. mm. di cui all'articolo 54 *bis* del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC-CRA del 9 luglio 2024, a seguito delle questioni applicative relative all'impatto della riduzione del normale orario di lavoro settimanale, da 37 ore e 30 minuti a 37 ore, prevista a decorrere dal 1° luglio 2025 e di cui all'articolo 118 dello stesso CCNL, al fine di garantire una applicazione coerente con le finalità di sostegno alla genitorialità

convengono quanto segue:

Il congedo parentale ex art. 32 del D. Lgs. 151/2001 e ss. mm. di cui all'articolo 54 *bis* del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC-CRA del 9 luglio 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2026 potrà essere fruito in modo frazionato con il minimo di un'ora giornaliera, fermo restando che la somma dei congedi parentali fruiti ad ore nell'arco di ciascun mese deve corrispondere comunque a giornate intere.

Con riferimento alla fruizione del congedo parentale di cui sopra, ed ai soli fini della stessa, una giornata lavorativa corrisponde convenzionalmente all'orario di lavoro settimanale applicato diviso il numero di giorni lavorativi su cui è articolato lo stesso.

Le Parti si impegnano a definire le modifiche che si renderanno opportune per armonizzare la disciplina di cui all'articolo 54 *bis* del CCNL sopra citato in occasione del negoziato per il rinnovo dello stesso CCNL, in coerenza con quanto convenuto con il presente Accordo.

Le Parti, in coerenza con il comune impegno per la promozione di una cultura delle pari opportunità, si impegnano alla diffusione e alla conoscenza dello strumento dei congedi parentali di cui sopra per la fruizione degli stessi anche da parte dei lavoratori padri.

Letto, confermato e sottoscritto,

FEDERCASSE

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA